

**Servizio Sviluppo delle Risorse Umane in
Ambito Sanitario e Sociale.
Affari Generali e Giuridici della Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali**

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
Lorenzo Broccoli**

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2008 | 151 F34
del 19-6-2008

Ai Direttori Amministrativi
- delle Aziende USL
- delle Aziende Ospedaliero - Universitarie
- degli Istituti Ortopedici Rizzoli
- di ARPA dell'Emilia-Romagna

LORO SEDI

DZ

Oggetto: trasmissione dei protocolli regionali in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR. Indicazioni applicative.

L'Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni Sindacali regionali delle due aree della dirigenza hanno sottoscritto in data 19 giugno 2008 i protocolli regionali in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR, che si provvede a trasmettere in allegato. Risulta quindi compiutamente definito il quadro normativo regionale di riferimento per la definizione, a livello aziendale, delle politiche dirette alla trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario e facenti riferimento ad attività istituzionali e continuative in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Come già avvenuto per il personale del Comparto con il protocollo del 18 marzo 2008, sono stati infatti integrati i protocolli già sottoscritti nel corso del 2007, al fine di facilitare la piena

40127 Bologna-Viale Aldo Moro 21
Tel 051/6397236/5 - Fax 051/6397052
e-mail: segrps@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif. 3404	600	60	20			Fasc. 2008	3	

realizzazione delle politiche in esame in attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

È questa l'occasione opportuna per ricordare come anche per il corrente esercizio, come già avvenuto nel 2007, la stabilizzazione del precariato rappresenti l'obiettivo maggiormente qualificante assegnato dalla Giunta regionale alle direzioni aziendali nell'area delle politiche delle risorse umane. Si richiamano di seguito alcuni passaggi particolarmente rilevanti contenuti nella delibera n. 602 del 28 aprile 2008 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del SSR per l'anno 2008". Verranno inoltre fornite alcune ulteriori indicazioni interpretative per la corretta applicazione dei protocolli regionali.

* * *

La predisposizione del piano pluriennale delle stabilizzazioni

Nella delibera di programmazione si dispone che le politiche di stabilizzazione "dovranno essere perseguite predisponendo tempestivamente i piani pluriennali previsti dagli indirizzi regionali contenuti nei protocolli sottoscritti con le OO.SS.". I citati protocolli precisano il termine entro il quale deve essere adottato il piano aziendale: il 31 maggio 2008 per il personale del comparto e il 30 giugno 2008 per il personale della dirigenza (questo ultimo termine era già stato informalmente comunicato agli Enti in indirizzo prima della sottoscrizione dei protocolli).

A breve verrà attivata una specifica verifica al fine di riscontrare l'avvenuto adempimento di quanto sopra esposto e di operare una ricognizione sulle posizioni di lavoro individuate nei piani aziendali e su quelle già stabilizzate.

La limitazione della nuova attivazione di contratti di lavoro flessibile

La Giunta regionale ha inoltre disposto che:

In stretta coerenza con l'attuazione delle suddette politiche, le Aziende dovranno ridurre l'utilizzo dei contratti di lavoro precari in modo corrispondente rispetto alle stabilizzazioni operate e limitare fortemente la nuova attivazione di forme di lavoro flessibile, ricorrendovi esclusivamente per le finalità e secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 6, e dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e comunque secondo criteri di utilizzo delle risorse tali da non ostacolare le prioritarie politiche di stabilizzazione.

L'indicazione della Giunta regionale circa la limitazione del ricorso alle forme di lavoro flessibile risponde ad una duplice finalità.

È, in primo luogo, l'espressione di un indirizzo in materia di politiche del lavoro, diretto a favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili e a contrastare le forme di precarizzazione del lavoro, costantemente affermato negli ultimi anni dalla Regione Emilia-Romagna sia nei propri provvedimenti legislativi (si veda ad esempio l'art. 2 della legge regionale n. 17/2005) che negli atti di programmazione rivolti agli enti del SSR. Questa indicazione assume un rilievo particolare nell'attuale contesto, caratterizzato dall'introduzione di disposizioni speciali particolarmente incisive in tema di stabilizzazione del precariato, in quanto è volta a contenere ad ambiti fisiologici il fenomeno del ricorso al lavoro flessibile, contrastando la tendenza, che si era diffusa negli ultimi anni, ad utilizzarlo anche per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario.

È, inoltre, la presa d'atto di un quadro normativo che, con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, ha significativamente circoscritto la possibilità del legittimo ricorso alle forme contrattuali di impiego flessibile del lavoro.

Si rammenta in particolare che, con specifico riferimento all'ambito del lavoro autonomo, a seguito della riformulazione dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del d. lgs. n. 165/2001 operata dal "decreto Bersani" (art. 32 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 248/2006) non è più possibile il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per far fronte ad esigenze di natura continuativa afferenti al funzionamento ordinario delle proprie strutture organizzative. Nel richiamare i principi contenuti nella "Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", approvata dalla Giunta regionale con la delibera n. 556 del 21 aprile 2008, la quale costituisce atto di indirizzo per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, si ricorda che il conferimento di incarichi professionali effettuato in violazione delle previsioni di legge e dei principi desumibili dalla suddetta direttiva regionale, configura una responsabilità disciplinare e dirigenziale in capo ai dirigenti che adottano i relativi atti, oltre che determinare a loro carico una responsabilità amministrativa-contabile.

La materia sarà a breve oggetto di un ulteriore intervento regionale, diretto a meglio precisare, con specifico riferimento agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, le modalità applicative della disciplina di fonte statale e della direttiva regionale.

Il requisito della "comprovata specializzazione universitaria"

L'art. 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge finanziaria 2008, pone quale requisito imprescindibile per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, la "particolare e comprovata

specializzazione universitaria". Al riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, ha chiarito che:

L'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore.

Una indicazione analoga è contenuta nella già citata direttiva regionale (si veda l'art. 4, lettera d).

Alla luce di queste indicazioni si deve ritenere che il conferimento e il rinnovo di contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni assimilabili nel contenuto a quelle rese da dipendenti inquadrati nella dirigenza del ruolo sanitario non richiede necessariamente il requisito della specializzazione universitaria, pur essendo nella facoltà dell'Azienda richiedere il titolo in questione quando esso sia ritenuto necessario in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell'attività da svolgere.

Con specifico riferimento all'attuazione degli indirizzi regionali in materia di stabilizzazione del precariato, nella parte in cui si prevede che le Aziende, "nelle more della conclusione delle procedure concorsuali (...), continuano ad avvalersi del personale in servizio tramite contratti di lavoro autonomo precari che ricopre le posizioni da stabilizzare", si precisa che non appare coerente con l'indicazione regionale subordinare la proroga del contratto al possesso del titolo di specializzazione, ove questo non sia stato già richiesto alla costituzione del rapporto contrattuale. Occorre infatti distinguere tra la copertura della posizione di lavoro nella fase transitoria, da realizzare tramite la proroga del contratto di lavoro autonomo, e la copertura a regime, la quale richiede l'attivazione di un concorso pubblico. Solo in questo ultimo ambito è necessario richiedere il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dalla normativa concorsuale.

I limiti a bandire e/o espletare concorsi pubblici


I protocolli regionali, comparto e aree della dirigenza, prevedono, nel disciplinare la gestione della fase transitoria, che le Aziende non bandiscono e/o espletano – con riferimento ai rispettivi profili professionali interessati – concorsi pubblici prima dell'esaurimento delle procedure di stabilizzazione. La previsione è dettata

dall'esigenza di favorire e non ostacolare le prioritarie politiche di stabilizzazione. Si richiamano le Aziende in indirizzo ad una sua puntuale applicazione, particolarmente significativa in questa fase nella quale le Aziende hanno definito o stanno completando la definizione del piano delle stabilizzazioni e sono quindi nella condizione di avviare le relative procedure, al fine di evitare inopportune e irrazionali sovrapposizioni delle procedure concorsuali. Va infatti considerato che le graduatorie risultanti dai concorsi pubblici banditi ai sensi dei protocolli regionali in oggetto possono essere utilizzate anche per operare assunzioni legate a fabbisogni diversi ed ulteriori rispetto a quelli legati all'attuazione delle politiche di stabilizzazione.

Per questa ragione si segnala l'opportunità che l'espletamento e/o il bando di una ordinaria procedura concorsuale sia, in ottemperanza agli indirizzi regionali, limitata ai soli profili che, in base ai piani aziendali delle stabilizzazioni, non richiedono l'attivazione di specifiche procedure concorsuali bandite ai sensi dei protocolli regionali in oggetto. Si potrà procedere in deroga a questa indicazione unicamente per esigenze urgenti ed indifferibili connesse all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le quali dovranno essere adeguatamente motivate.

Cordiali saluti.

Lorenzo Broccoli



Allegati: 2